

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 462</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRI, PREARO, PISONI, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI**

*Presentata il 12 luglio 1972*

**Modifica di alcune norme della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive integrazioni sull'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, che si sottopone al vostro esame ed all'approvazione del Parlamento, s'intende accogliere le giuste istanze, avanzate più volte, nei convegni sindacali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dirette alla sostanziale parificazione dei diritti previdenziali con quelli dei lavoratori dipendenti.

Per un fondamentale principio di giustizia ed equità e per la naturale evoluzione sociale non sembra che possano sussistere delle norme limitate al diritto previdenziale che pongono i lavoratori autonomi dell'agricoltura in una situazione di inferiorità rispetto agli altri lavoratori agricoli assicurati.

Invero non si giustifica la differenziazione del limite di età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne)

introdotto con l'articolo 17 della legge 20 ottobre 1957, n. 1047 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

A prescindere dal fatto che la anzidetta differenziazione, inserita nello stesso sistema generale obbligatorio dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, potrebbe mettere in rilievo fondati motivi di illegittimità costituzionale, appare illogica e neppure sostenibile, sotto il profilo sociale, una norma che mantiene il limite di età pensionabile di vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri al di sopra di quella generale e normale di tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, comprese quelle che hanno particolari forme assicurative sostitutive o integrative dell'assicura-

zione generale, come i dirigenti di aziende, i trasportatori, i gasisti, gli esattoriali, i marittimi, gli elettrici, i telefonici, ecc.

Se poi si pone mente che non può essere fatta neppure alcuna distinzione, sotto il profilo umano e biologico, nella valutazione del lavoro manuale, particolarmente duro e usurante della campagna, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, appare di tutta evidenza l'ingiustizia che permane tutt'ora, in questo settore, nel sistema assicurativo obbligatorio.

Come pure non trovano giustificazione le limitazioni poste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 per quanto riguarda la liquidazione della pensione ai superstiti e di reversibilità e neppure la modifica introdotta con l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153; limitazioni che, tra l'altro, non sono state poste nelle leggi riguardanti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani ed ai piccoli commercianti.

Si rende poi indifferibile, in ogni caso, porre rimedio alla increpida situazione in conseguenza dell'accredito delle giornate di contributo secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, vale a dire nel periodo che va dal 1957 al 1961, che ha determinato, come è risaputo, l'esclusione di molte componenti il nucleo familiare dal beneficio dell'accredito dei contributi utili ai fini della copertura assicurativa.

Il legislatore, al riguardo, con l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, modificando il citato articolo 5 della legge originaria, ha provveduto ad istituire un sistema di accredito di giornate fisse (156 giornate di contributo per le unità attive maschili e 104 giornate di contributo per le unità attive femminili) che consente a tutti i componenti il nucleo familiare di beneficiare del diritto assicurativo, senza interruzioni. Però non ha tenuto conto che i componenti anziani del nucleo ossia quelli che nel 1962 avevano l'età di 55 anni se uomini e di 50 se donne, al compimento dell'età pensionabile, ossia nel corrente anno 1972, non avrebbero potuto beneficiare della pensione di vecchiaia, per il fatto che risultano accreditati i contributi annui necessari (15 anni minimi di contribuzione e di anzianità assicurativa) e ciò per l'incongruenza, ripetesi, della legge istitutiva che, di regola, consentiva l'assicurazione di una sola unità attiva anziché di tutte le unità attive componenti il nucleo familiare.

In conseguenza di tale situazione, purtroppo, moltissimi coltivatori diretti e mezzadri,

pur avendo l'età utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia non possono ottenerla per la mancanza dell'accredito dei contributi annui nei primi cinque anni di assicurazione (1957-61).

Per siffatta assurda situazione i coltivatori diretti che giunti all'età del pensionamento di vecchiaia non possono ottenerla, per la mera mancanza del periodo assicurativo, aggirano l'ostacolo presentando la domanda di invalidità, ma molto spesso non viene accolta perché, sotto il profilo strettamente biologico, le infermità diagnostizzate non raggiungono il limite della riduzione del cinquanta per cento della capacità di guadagno.

Invero se l'assicurazione obbligatoria ha accolto come soggetto assicurabile un uomo all'età di 55 anni ed una donna all'età di 50 anni, sembra che non sia lecito negare la erogazione della prestazione al limite dell'età pensionale in quanto l'età stessa dovrebbe assorbire ogni altra valutazione strettamente medico-legale, sotto il profilo della presunzione della senescenza di vecchiaia.

Non senza poi rimarcare che il rigetto della domanda della pensione all'età della vecchiaia, per il solo fatto che non risulta una vita assicurativa di almeno 15 anni, mette in evidenza un comportamento non plausibile alla luce della *ratio legis*, censurabile sotto il profilo sociale, per il motivo che la pensione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in deroga alle norme generali, è stata concessa all'inizio della applicazione della legge, anche con un solo anno di contribuzione.

Per cui in forza di siffatta assurda situazione, creata impensatamente dal legislatore, si determinano delle palesi ingiustizie nell'ambito della stessa categoria, che danno origine a vive e giustificate lamentele.

Orbene, per rimediare ai sopra illustrati seri e fondati inconvenienti sono state articolate le seguenti norme.

Con l'articolo 1 della presente legge, viene anzitutto, soppresso l'inciso, contenuto nell'articolo 1 della legge istitutiva « in quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti », che è per l'appunto, la norma che ponendo limiti all'applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria è la causa delle disparità lamentate.

Con l'articolo 2 vengono espressamente soppressi gli articoli 17 e 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, le cui norme, derogando da quelle generali hanno elevato l'età pensionabile e l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificativo in parte dell'articolo 18

della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, viene sostituito da altra norma che estende, senza limitazioni, il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

Con l'articolo 3 viene posto per l'appunto rimedio alla incresciosa situazione che si verifica di non poter liquidare la pensione di vecchiaia a coloro che hanno raggiunto il requisito dell'età ma non quello minimo della vita assicurativa (quindici anni).

Infine con l'articolo 4, per togliere di mezzo ogni equivoco, in ordine alla liquidazione della prestazione stabilita dalla legge (pensione di vecchiaia o di invalidità) viene disposto che al compimento dell'età pensionabile, i lavoratori che non hanno raggiunto l'anzianità assicurativa ed i minimi contributivi per la pensione di vecchiaia, possono ottenere, sostitutivamente, quella d'invalidità, purché siano in possesso dei requisiti di anzianità assicu-

rativa e di contribuzione per ottenere la pensione di invalidità.

Per meglio chiarire, la suddetta norma codifica il concetto della presunzione *jure e de jure* della invalidità all'età del pensionamento di vecchiaia, anche per evitare lunghe e costose procedure amministrative per la liquidazione della pensione di invalidità (visita medica, collegiale medica, ricorsi ai comitati provinciali e regionali ed ai comitati di vigilanza dei fondi speciali dei lavoratori autonomi) che se sotto un punto di vista possono giovare nel ritardare di qualche mese od addirittura degli anni l'erogazione della richiesta prestazione sotto l'aspetto etico e sociale vengono giudicate vessatorie ed angarianti.

Per tutte le illustrate ragioni si è certi che questa proposta di legge verrà con urgenza esaminata ed approvata con l'accoglimento favorevole dei vostri voti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitano le medesime attività sui medesimi fondi ».

### ART. 2.

L'articolo 17 e l'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono soppressi.

L'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere

computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria ».

ART. 3.

L'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente articolo:

« In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1972 e il 1° gennaio 1977, le persone di ambo i sessi, soggetti all'assicurazione della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia al raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini con il versamento di un numero di anni di contribuzione, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNO	Anni di contribuzione
1972 . . . . .	10
1973 . . . . .	11
1974 . . . . .	12
1975 . . . . .	13
1976 . . . . .	14

ART. 4.

Al compimento dell'età pensionabile, i lavoratori dipendenti e autonomi che non abbiano raggiunto l'anzianità assicurativa e i minimi contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia, possono ottenere sostitutivamente quella di invalidità prescindendo da allegate infermità, purché siano in possesso dei requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione per ottenere la pensione di invalidità.

ART. 5.

Sono abrogate le norme contrarie od incompatibili con la presente legge.